



Notaio

FIETTA GIUSEPPE

Esente da Imposta di Bollo e di Registro ai sensi del-

l'art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017

Registrato a

N. 241.720 di Rep. N. 98.633 di Racc.

Vicenza

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

il 13/11/2023

DI FONDAZIONE

al n. 34444

REPUBBLICA ITALIANA

Mod. 1T

Euro Esente

L'anno 2023 (duemilaventitré) il giorno 9 (nove) del
mese di novembre alle ore 12.40 (ore dodici e minuti
quaranta)

In Breganze (VI), Via dell'Industria n. 2.

Davanti a me dottor GIUSEPPE FIETTA, Notaio residente
in Bassano del Grappa, ed iscritto nel Ruolo del Col-
legio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bas-
sano del Grappa, è presente il signor:

ROSSO RENZO, nato a Brugine (PD) il 15 settembre 1955,
domiciliato per la carica presso la sede della fonda-
zione, industriale.

Detto signore, cittadino italiano, della cui identità
personale io Notaio sono certo, agendo quale Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione della Fonda-
zione denominata:

"ONLY THE BRAVE FOUNDATION ETS"

con sede in Breganze (VI), Via dell'Industria n. 2,
iscritta nella sezione "ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE"
del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con de-

	creto n. 1025 della Giunta Regionale della Regione Ve-	
	neto del 29.8.2023,	
	Codice Fiscale 91026690247,	
	mi richiede di redigere il verbale della riunione del	
	Consiglio di Amministrazione di detta Fondazione.	
	Avendo io Notaio aderito alla richiesta, il comparen-	
	te assume, ai sensi del vigente Statuto, la presidenza	
	della riunione e lo stesso verifica e poi dichiara:	
	- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti,	
	oltre ad esso comparente, i consiglieri signori A-	
	lessi Arianna Roberta, Minelli Ubaldo e Viero Antonel-	
	la, collegata telematicamente;	
	- che l'attività di revisione è stata affidata alla	
	società di Revisione PricewaterhouseCoopers Spa, col-	
	legata telematicamente in persona di Roberto Sollevan-	
	ti;	
	- che pertanto la riunione è validamente costituita ai	
	sensi di statuto ed idonea a deliberare, ai sensi	
	dell'art. 10 del vigente statuto, sul seguente ordine	
	del giorno:	
	ORDINE DEL GIORNO	
	1. Modifica della denominazione	
	2. Conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto vi-	
	gente	
	3. Varie ed eventuali	

	Aperta la seduta il Presidente espone al Consiglio	
	l'opportunità di variare la denominazione della Fonda-	
	zione in	
	“OTB FOUNDATION ETS”	
	Nessuno avendo chiesto la parola,	
	il Presidente invita quindi il Consiglio a votare me-	
	diante dichiarazione di voto orale e, accertatane	
	l'esito, mi fa constare che il Consiglio di Ammini-	
	strazione, all'unanimità,	
	D E L I B E R A	
	1) di modificare, come proposto dal Presidente, la	
	denominazione della Fondazione in	
	“OTB FOUNDATION ETS”	
	con conseguente variazione dell'art. 1) del vigente	
	statuto che viene quindi annullato e sostituito con il	
	seguente:	
	""Articolo 1	
	Denominazione	
	È costituita una Fondazione denominata	
	“OTB FOUNDATION ETS”	
	(di seguito la “Fondazione”).	
	Di tale denominazione farà uso negli atti, nella cor-	
	rispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.""	
	Fermo ed invariato il resto.	
	Viene allegato sotto la lettera A) e della cui let-	

	tura il comparente mi dispensa il testo integrale	
	dello Statuto, comprensivo della modifica sopra deli-	
	berata.	
	Viene autorizzato il competente Pubblico Registro	
	Automobilistico (P.R.A.) nonchè qualunque altro Uffi-	
	cio Pubblico o Privato, qualunque persona fisica o	
	giuridica, ad intestare alla Fondazione con la nuova	
	denominazione gli automezzi, le licenze, i depositi	
	anche cauzionali, le concessioni, i marchi, i brevet-	
	ti, i conti, le polizze assicurative, i contratti di	
	somministrazione, i contratti in genere ed ogni altro	
	bene anche se qui non specificato, con esonero per gli	
	uffici e per le persone suddette da ogni responsabi-	
	lità.	
	In particolare la Fondazione risulta titolare piena	
	ed esclusiva dei diritti sui seguenti marchi, per i	
	quali si autorizzano le relative formalità pubblica- rie:	
	- marchio figurativo dell'Unione Europea n. domanda	
	017928995, registrato il 15 dicembre 2018;	
	- marchio figurativo dell'United Kingdom, n. registra-	
	zione UK00917928995 del 15 dicembre 2018.	
	Viene delegato il signor Rosso Renzo ad apportare	
	al presente verbale ed all'allegato statuto tutte	
	quelle aggiunte o modifiche che si rendessero necessa-	

rie o fossero richieste dalle competenti autorità.

	ALLEGATO A) al N. 241.720 di Rep. N. 98.633 di Racc.	
	STATUTO	
	DELLA FONDAZIONE	
	"OTB FOUNDATION ETS"	
	Articolo 1	
	Denominazione	
	È costituita una Fondazione denominata	
	"OTB FOUNDATION ETS"	
	(di seguito la "Fondazione").	
	Di tale denominazione farà uso negli atti, nella cor-	
	rispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	Articolo 2	
	Sede	
	2.1 La Fondazione ha sede legale in Breganze.	
	La variazione di indirizzo all'interno del medesimo	
	Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.	
	Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al	
	trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato	
	presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48,	
	del D.Lgs. 117/2017.	
	2.2 La Fondazione potrà istituire uffici e sedi secon-	
	darie.	
	Articolo 3	
	Finalità	
	3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue	

	esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale individuate nel migliorare la qualità	
	della vita delle persone in difficoltà in Italia e	
	all'estero per ragioni economiche, sociali, sanitarie,	
	mediante lo svolgimento, in via principale, di atti-	
	vità di interesse generale riportate nel seguente ar-	
	ticolo.	
	Articolo 4	
	Attività	
	4.1 La Fondazione, al fine di perseguire le sopra ci-	
	tate finalità, realizza in via principale attività di	
	interesse generale aventi ad oggetto:	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita	
	di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto	
	2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione	
	di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svan-	
	taggiate o di attività di interesse generale a norma	
	del presente articolo;	
	- promozione e tutela dei diritti umani, civili, so-	
	ciali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e	
	degli utenti delle attività di interesse generale di	
	cui al presente articolo, promozione delle pari oppor-	
	tunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse	
	le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge	
	8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale	

	di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 di-	
	cembre 2007, n. 244;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, ar-	
	tistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle	
	attività di interesse generale di cui al presente ar-	
	ticolo;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla pre-	
	venzione della dispersione scolastica e al successo	
	scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo	
	e al contrasto della povertà educativa;	
	- cura di procedure di adozione internazionale ai sen-	
	si della legge 4 maggio 1983, n. 184;	
	- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11	
	agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;	
	- promozione della cultura della legalità, della pace	
	tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non ar-	
	mata.	
	4.2 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da	
	quelle di interesse generale, purchè secondarie e	
	strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i	
	limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi	
	dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate	
	dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.	

	4.3 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto	
	funzionale al perseguimento dei propri scopi.	
	In particolare, la Fondazione può, in via esemplifica-	
	tiva e non esaustiva:	
	a) acquistare, realizzare, gestire, affittare, ottene-	
	re a qualsiasi titolo la proprietà e/o il possesso di	
	beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e	
	materiali utili e necessari per l'espletamento delle	
	proprie attività;	
	b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobilia-	
	ri e stipulare contratti e convenzioni con privati ed	
	enti pubblici per lo svolgimento delle proprie atti-	
	vità;	
	c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deli-	
	berate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assun-	
	zione di mutui, a breve o a lungo termine, con presta-	
	zione di garanzie;	
	d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fon-	
	di e donazioni, in denaro o in natura anche con moda-	
	lità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme	
	web;	
	e) partecipare o concorrere alla costituzione di fon-	
	dazioni, associazioni, consorzi o altre forme associa-	
	tive, pubbliche o private, anche internazionali,	
	nonché società di capitali, comunque strumentali al	

	perseguimento degli scopi della Fondazione;	
	f) realizzare - anche a fini di divulgazione o di au-	
	tofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoria-	
	li, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra	
	natura afferenti agli scopi della Fondazione.	
	4.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie at-	
	tività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art.	
	17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'at-	
	tività in modo non occasionale saranno iscritti in un	
	apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Am-	
	ministrazione. La qualità di volontario è incompatibi-	
	le con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordi-	
	nato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro	
	retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge	
	la propria attività volontaria. La Fondazione provve-	
	derà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18	
	del D.Lgs. 117/2017.	
	Articolo 5	
	Patrimonio e Fondo di Dotazione	
	5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:	
	a) dalle somme conferite a titolo di liberalità dai	
	fondatori espressamente destinate ad incrementare il	
	patrimonio della Fondazione;	
	b) dal fondo di dotazione vincolato iniziale, quale	
	risulta dall'atto costitutivo;	

	c) dalle pubbliche e private elargizioni e/o contribu-	
	zioni con destinazione espressa e/o deliberata dal	
	Consiglio di Amministrazione ad incremento del patri-	
	monio;	
	d) da ogni altro bene di qualsiasi natura che pervenga	
	alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressa-	
	mente destinato ad incremento del Patrimonio;	
	e) dagli utili e/o avanzi di gestione non utilizzati e	
	non trasferiti ai successivi esercizi;	
	f) dai fondi di riserva costituiti con eventuali utili	
	e/o avanzi di gestione.	
	Articolo 6	
	Fondo di Gestione	
	6.1 La Fondazione finanzia le proprie attività con:	
	a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione	
	del patrimonio;	
	b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e	
	privati versati alla Fondazione per il raggiungimento	
	del suo scopo, ove non destinati ad incremento del pa-	
	trimonio;	
	c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti	
	parte del patrimonio, destinate a finalità diverse	
	dall'incremento del patrimonio per delibera del Consi-	
	glio di Amministrazione;	
	d) i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle atti-	

	vità di interesse generale e dalle attività diverse;	
	e) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non	
	destinati a Patrimonio;	
	f) l'attività di raccolta fondi anche in forma orga-	
	nizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione	
	al pubblico.	
	Articolo 7	
	Organi	
	7.1 Sono organi della Fondazione:	
	a) il Consiglio di Amministrazione;	
	b) il Presidente e il Vice Presidente;	
	c) l'Organo di Controllo;	
	d) eventuale Organo di Revisione.	
	Articolo 8	
	Consiglio di Amministrazione	
	8.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione (di seguito anche solo "Consiglio")	
	composto da un minimo di tre a un massimo di sette	
	membri, incluso il Presidente.	
	8.2 I membri del Consiglio sono nominati in maggioran-	
	za dal fondatore sig. Renzo Rosso, e in caso di sua i-	
	nattività, dall'Amministratore Unico ovvero dal Presi-	
	dente del Consiglio di Amministrazione di Red Circle	
	Investments, e che ne determina anche il numero, e per	
	la restante parte, dall'Amministratore Unico ovvero	

	dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di OTB.	
	Ogni membro ha diritto ad un voto.	
	8.3 I membri del Consiglio durano in carica per tre e-	
	sercizi, e scadono con la riunione convocata per l'ap-	
	provazione del bilancio consuntivo relativo al terzo	
	esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del	
	Consiglio sono rieleggibili.	
	8.4 Non può essere nominato consigliere e, se nomina-	
	to, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilita-	
	to, chi non può rivestire cariche sociali o chi è sta-	
	to condannato ad una pena che comporta l'interdizione,	
	anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità	
	ad esercitare uffici direttivi.	
	8.5 Il Consigliere, che ingiustificatamente non si	
	presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade	
	comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai	
	lavori del Consiglio.	
	8.6 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impe-	
	dimento o decesso di un consigliere, viene nominato il	
	nuovo consigliere secondo il criterio di nomina di cui	
	al precedente 8.2. Il nuovo consigliere resterà in ca-	
	rica fino alla scadenza del mandato prevista per gli	
	altri membri del Consiglio.	
	Articolo 9	
	Competenze del Consiglio di Amministrazione	

	9.1 Al Consiglio è attribuita l'amministrazione ordi-	
	naria e straordinaria della Fondazione.	
	In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventual-	
	mente previsto in altre disposizioni del presente sta-	
	tuto:	
	a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fonda-	
	zione, individuando i progetti da attuare;	
	b) redige la relazione annuale sull'attività, ne pre-	
	dispone e ne esegue i programmi;	
	c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo	
	e, ove previsto, quello preventivo;	
	d) procede, quando necessario, agli adempimenti di cui	
	all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017;	
	e) delibera lo svolgimento di attività diverse da	
	quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del	
	D.Lgs. 117/2017;	
	f) definisce la struttura operativa della Fondazione;	
	g) delibera in tema di incarichi professionali;	
	h) delibera in materia di assunzioni e licenziamenti	
	del personale dipendente;	
	i) delibera in tema di contratti di qualsiasi natura;	
	j) stabilisce se l'Organo di Controllo sia monocratico	
	o collegiale, formato da tre membri, e ne nomina i	
	componenti e l'eventuale Presidente e delibera sul suo	
	rinnovo;	

	k) procede alla scelta e nomina, ove ritenuto necessa-	
	rio, l'Organo di Revisione;	
	l) nomina, ove ritenuto opportuno, il Direttore deter-	
	minandone le funzioni e il compenso nei limiti di leg-	
	ge;	
	m) fermo quanto previsto al successivo articolo 11.1,	
	nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il	
	Presidente;	
	n) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta	
	il Vice Presidente;	
	o) delibera sulle casistiche di cui all'art. 8.4 e	
	8.5, previo parere del Presidente;	
	p) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei	
	lasciti testamentari;	
	q) amministra il patrimonio della Fondazione, che	
	dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire	
	il massimo rendimento possibile compatibilmente con la	
	conservazione del valore reale dello stesso nel lungo	
	periodo;	
	r) decide la destinazione degli utili e/o avanzi di	
	gestione ad incremento del patrimonio ai sensi	
	dell'articolo 5 del presente statuto;	
	s) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone	
	alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi	
	e a sensi di legge;	

	t) delibera la costituzione e la partecipazione a fon-	
	dazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, so-	
	cietà, e, in generale, enti privati o pubblici sia in	
	Italia che all'estero;	
	u) delibera in merito allo scioglimento della Fonda-	
	zione e alla devoluzione del patrimonio nel rispetto	
	dei modi e termini di legge;	
	v) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adu-	
	nanze e deliberazioni;	
	w) ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e	
	straordinaria della Fondazione.	
	9.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad	
	uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato ese-	
	cutivo composto da due o più dei suoi membri; può no-	
	minare procuratori per determinati atti o categorie di	
	atti, il tutto nei limiti individuati con propria de-	
	liberazione assunta e depositata nelle forme di legge;	
	può avvalersi di consulenti.	
	Articolo 10	
	Riunioni del Consiglio di Amministrazione	
	10.1 Il Consiglio si riunisce presso la sede della	
	Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'este-	
	ro.	
	10.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Pre-	
	sidente, di propria iniziativa o quando gli venga fat-	

	ta richiesta motivata da almeno un terzo dei consi-	
	glieri, con avviso contenente l'ordine del giorno,	
	spedito con lettera raccomandata, telefax, messaggio	
	di posta elettronica certificata o semplice, a condi-	
	zione che venga garantita in ogni caso la prova	
	dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima	
	della data della riunione o, in caso di urgenza, alme-	
	no due giorni prima.	
	10.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le	
	sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazio-	
	ne formale, quando intervengono, anche per teleconfe-	
	renza, tutti i consiglieri in carica ed i membri del-	
	l'Organo di Controllo, ovvero, previa acquisizione del	
	consenso via fax o mail degli aventi diritto impossi-	
	bilitati a parteciparvi i quali dichiarino di essere	
	stati preventivamente informati della riunione ed i	
	partecipanti siano sufficientemente informati sugli	
	argomenti da trattare.	
	10.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera valida-	
	mente quando siano presenti la maggioranza dei suoi	
	componenti in carica; le delibere sono adottate a mag-	
	gioranza assoluta di voti dei presenti.	
	In caso di parità di voti prevale quello del Presiden-	
	te della riunione.	
	10.5 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal	

	Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice	
	Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ulti-	
	mo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.	
	Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sotto-	
	scritto dal presidente e dal segretario della riunione.	
	Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte	
	dal Direttore della Fondazione o, in caso di sua as-	
	senza o mancata nomina, e comunque nei casi nei quali	
	il Presidente lo ritenga opportuno, da persona desi-	
	gnata dal Consiglio stesso.	
	10.6 Le riunioni del Consiglio si possono svolgere an-	
	che mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione	
	che siano rispettati il metodo collegiale e i principi	
	di buona fede e di parità di trattamento. In partico-	
	lare, è necessario che:	
	a. sia consentito al Presidente della riunione di ac-	
	certare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati delle votazioni;	
	b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi della riunione og-	
	getto di verbalizzazione;	
	c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare	
	alla discussione ed alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno.	

	Articolo 11	
	Presidente - Vice Presidente	
	11.1 Il sig. Renzo Rosso è Presidente, salvo, l'applicazione dell'art. 9.1 lett. m) nel caso di suo impedimento. Il Presidente ha la legale rappresentanza della	
	Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	11.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del	
	Consiglio, ne esegue le deliberazioni ed esercita i	
	poteri che il Consiglio gli delega in via generale o	
	di volta in volta.	
	11.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti	
	di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva	
	la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.	
	11.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure	
	speciali per singoli atti e di nominare avvocati e	
	procuratori alle liti.	
	11.5 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del	
	Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al	
	Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli	
	spetta la legale rappresentanza della Fondazione.	
	Articolo 12	
	Direttore	
	12.1 Il Direttore, se nominato, sovrintende all'attività	
	amministrativa e finanziaria della Fondazione. A	

	tal fine compie ogni atto necessario e conseguente ri-	
	ferendo al Consiglio, cui compete il coordinamento e	
	la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.	
	12.2 Possono inoltre essere delegati al Direttore ul-	
	teriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifi-	
	che delibere, di volta in volta, adottate dal Consi-	
	glio, o in generale ogni potere connesso all'implemen-	
	tazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona	
	riuscita di progetti approvati dal Consiglio volti al	
	conseguimento degli scopi della Fondazione.	
	12.3 Il Direttore, ove nominato, redige e sottoscrive	
	con il Presidente i verbali delle riunioni del Consi-	
	glio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza	
	e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consi-	
	glio.	
	Provvede, previa autorizzazione del Consiglio, all'e-	
	ventuale assunzione di personale, determinandone l'in-	
	quadramento e il trattamento economico, con il relati-	
	vo potere disciplinare in conformità con le norme di	
	legge.	
	Articolo 13	
	Organo di Controllo	
	13.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o	
	collegiale, formato da tre membri, secondo quanto sta-	
	bilito dal Consiglio.	

	13.2 I membri dell'Organo di Controllo sono nominati	
	tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, ov-	
	vero tra iscritti negli albi professionali ai sensi	
	dell'art. 2397 del Codice Civile.	
	13.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali	
	si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono esse-	
	re scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.	
	2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo	
	collegiale, i predetti requisiti devono essere posse-	
	duti da almeno uno dei componenti.	
	13.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza del-	
	la Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi	
	di corretta amministrazione, anche con riferimento al-	
	le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qua-	
	lora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'asset-	
	to organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo	
	concreto funzionamento.	
	13.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che	
	l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in con-	
	formità alle linee guida ministeriali. Il bilancio so-	
	ciale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai	
	sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono va-	
	lidamente costituite quando è presente la maggioranza	

	dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a	
	maggioranza dei presenti.	
	13.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in	
	qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad	
	atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, posso-	
	no chiedere agli amministratori notizie sull'andamento	
	delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	13.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	13.9 Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applli-	
	cano per quanto compatibili le disposizioni dell'arti-	
	colo 10 del presente statuto. L'Organo di Controllo	
	cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunan-	
	ze e delle deliberazioni.	
	Articolo 14	
	Organo di Revisione	
	14.1 La revisione legale dei conti, quando obbligato-	
	ria o quando comunque deliberata, è attribuita ad un	
	revisore legale dei conti o ad una società di revisio-	
	ne iscritta nell'apposito registro o all'Organo di	
	Controllo purchè lo stesso abbia la composizione ri-	
	chiesta, al fine, dalla legge.	
	La competenza alla nomina e alla scelta spetta al Con-	
	siglio di Amministrazione.	
	Articolo 15	

	Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di	
	gestione	
	15.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha ini-	
	zio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni an-	
	no.	
	Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di	
	Amministrazione approva il bilancio economico di pre-	
	visione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giu-	
	gno approva e deposita il bilancio di esercizio o il	
	rendiconto finanziario, ai sensi dell'art. 13 del	
	D.Lgs. 117/2017.	
	Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere	
	secondario e strumentale delle attività diverse nella	
	relazione di missione o in calce al rendiconto o nella	
	nota integrativa.	
	15.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14	
	del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, pro-	
	cedere agli adempimenti ivi previsti.	
	15.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi,	
	rendite, proventi, entrate comunque denominate è uti-	
	lizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai	
	fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale.	
	E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indi-	
	retta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve	

	comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori	
	e collaboratori, amministratori ed altri componenti	
	degli organi sociali anche ai sensi dell'art. 8 comma	
	3 del D.Lgs. 117/2017.	
	Articolo 16	
	Scioglimento	
	16.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli	
	Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estin-	
	zione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazio-	
	ne nomina uno o più liquidatori.	
	16.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa,	
	tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita	
	la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere	
	dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale	
	del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del	
	D.Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scel-	
	to dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in man-	
	canza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.	
	Articolo 17	
	Norme applicabili	
	17.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel	
	presente statuto, si intendono richiamate le disposi-	
	zioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il	
	D.Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.	
	F.to: Renzo Rosso	

